

ISTITUTO COMPRENSIVO “PORTO GARIBALDI”

REGOLAMENTO

VIAGGI DI ISTRUZIONE

VERSIONE AGGIORNATA
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018

REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DELLE SCOLARESCE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Considerato che le visite guidate e i viaggi d'istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, fanno parte integrante dell'attività didattica;
- Ritenuto che i viaggi d'istruzione, in considerazione delle motivazioni pedagogiche, culturali, professionali e sportive, si configurano come momenti di apprendimento e richiedono un'adeguata programmazione didattica connessa con i programmi di insegnamento si distinguono tre diverse tipologie di viaggi di istruzione e visite guidate:
 - viaggi e visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere una maggiore conoscenza dell'Italia o di paesi della Comunità Europea;
 - viaggi e visite in parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti e/o di percorsi culturali in cui siano state sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
 - viaggi connessi alle attività sportive con valenza formativa anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

Preso Atto che tutte le iniziative devono pertanto essere inquadrare nella programmazione didattica di ciascuna classe ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali volte alla promozione personale, culturale e alla piena integrazione scolastica e sociale degli alunni

A P P R O V A

il seguente regolamento su "Visite guidate e viaggi di istruzione".

PREMESSA

La materia è scrupolosamente disciplinata dalla normativa vigente, di cui si riprendono in questo regolamento gli aspetti essenziali, con gli aggiustamenti suggeriti dal Consiglio d'Istituto.

Resta inteso che per tutti gli aspetti non contemplati, si fa riferimento alle disposizioni vigenti (c.m.291/92; c.m. 36/95, c.m. 623/96, note del 15/7/02 e del 20/12/02).

ART. 1 I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative dei percorsi istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.

ART. 2 Sono da considerarsi **visite guidate** le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

ART. 3 Sono da considerarsi **viaggi d'istruzione** le iniziative che si svolgono nell'ambito di un solo giorno o che prevedono il pernottamento degli alunni fuori sede e che pertanto comportano una maggiore complessità organizzativa. Per le visite guidate che richiedono l'impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d'istruzione è indispensabile effettuare la relativa delibera nell'ambito del Consiglio d'Istituto.

ART. 4 Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione ed inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nel piano annuale di lavoro individuale, nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe per la scuola secondaria e nella programmazione di classe per le scuole infanzia e primarie. Si dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe o ratificate dal Consiglio d'Istituto.

Il Piano generale delle visite guidate e viaggi di istruzione, con le proposte adottate dai vari consigli di classe, interclasse, intersezione in merito a mete, obiettivi, accompagnatori, va deliberato entro il 15 dicembre dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, fatta ovvia eccezione per le sole visite guidate individuate successivamente alla scadenza del 15 dicembre. Il Piano generale delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione andrà quindi inserito nel Piano dell'Offerta Formativa e pubblicato sul sito web dell'Istituto.

ART. 5 La domanda per effettuare un viaggio d'istruzione dovrà essere presentata al D.S. dal Docente responsabile del viaggio (ovvero l'insegnante organizzatore); tale domanda (su apposito modulo) dovrà essere sottoposta al Consiglio d'Istituto per la obbligatoria delibera. La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);
- nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15), e dei sostituti (uno o più docenti accompagnatori);
- numero degli alunni partecipanti, e loro elenco nominativo;

- destinazione, data e durata del viaggio;
- mezzo/i di trasporto prescelto/i.
- Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:
 - dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell'iniziativa;
 - programma analitico del viaggio. (Il programma dettagliato del viaggio con l'indicazione analitica dei servizi che dovranno essere richiesti alle agenzie di viaggio, esempio: pernottamento in hotel a 3-4 stelle, mezza pensione o pensione completa, numero di portate per pasto, guida per una o mezza giornata ecc.). Per i viaggi di più giorni il programma dovrà specificare giorno per giorno le attività previste ed i servizi richiesti.

Si ricorda che, dopo la delibera del Consiglio di Istituto bisogna acquisire le autorizzazioni delle famiglie: con l'iscrizione nell'elenco, gli studenti e le loro famiglie si impegnano a versare la quota di partecipazione al viaggio, quindi va acquisita l'autorizzazione alla gita e la caparra. Poiché tale quota dipende dal numero dei partecipanti è indispensabile che, quegli alunni che non sono certi di partecipare al viaggio, non diano la loro adesione e pertanto non vengano inseriti in elenco.

La richiesta dei tre preventivi alle ditte/agenzie per la fornitura del servizio verrà effettuata dall'Ufficio di Segreteria come da modalità previste dalla legge. Allo scadere del termine stabilito, verrà effettuata l'apertura delle buste contenenti i preventivi, alla presenza dei rappresentanti delle agenzie interpellate e del referente della commissione viaggi. Il Consiglio di Istituto, esamina i preventivi pervenuti dalle agenzie di viaggio, assegna l'appalto e delibera definitivamente, entro gennaio/febbraio, l'effettuazione del viaggio.

Per i viaggi di più giorni i partecipanti dovranno versare:

- la CAPARRA (pari a circa il 50% della quota totale)
- il SALDO entro i 20 giorni che precedono la partenza.

ART. 6 Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (CM 291 del 14/10/1992), al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d'istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e le giornate prefestive.

E' fissato in otto giorni per ogni classe il periodo massimo utilizzabile per visite guidate, viaggi d'istruzione e attività sportive in una o più occasioni. E' fatto divieto di svolgere viaggi o visite negli ultimi quindici giorni di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale.

ART. 7 Per gli alunni di Scuola dell'Infanzia si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito della Provincia, mentre per la Scuola Primaria l'ambito territoriale può essere allargato all'intera Regione e regioni limitrofe.

Ovviamente tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio.

Per la scuola Secondaria di primo grado possono essere programmati viaggi su tutto il territorio nazionale; le classi terze possono effettuare viaggi d'istruzione anche all'estero.

La durata massima dei viaggi di istruzione è di 4 giorni di lezione (3 pernottamenti).

Per le classi prime della scuola secondaria la durata è di un giorno, per le classi seconde di due o tre giorni, per le classi terze anche di più giorni, non superiori comunque a quattro.

ART. 8 Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. Per i docenti accompagnatori dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore, qualora ne siano sprovvisti.

Nell'indicare gli accompagnatori i Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno ad indicare sempre uno/due accompagnatori in più per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno dei docenti delle classi coinvolte; qualora ciò non fosse possibile, per mancanza di Docenti a disposizione, si chiederà la partecipazione volontaria di insegnanti provenienti da altri classi e corsi del Plesso interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

Gli accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti (ed alla responsabilità di cui all'art 2048 C.C integrato dall'art. 61 Legge 11/07/1980 n° 312) anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro, ma partecipanti allo stesso viaggio.

Gli accompagnatori, di norma, partecipano a non più di due viaggi di istruzione per ogni anno scolastico, di cui solo uno di più giorni.

ART. 9 Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o 12 in caso di viaggio di più giorni. Nel caso di un'unica classe sono previsti comunque due accompagnatori. Nel caso di partecipazione al viaggio di studenti disabili portatori di disabilità certificata, si potrà designare - in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni, in relazione alla gravità (preferibilmente l'insegnante di sostegno).

E' opportuno evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di istruzione:

- è il capofila degli accompagnatori
- è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria
- viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive
- è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni.
- provvede al ritiro dei c.c.p. per il versamento del contributo da parte degli allievi e alla consegna in segreteria delle ricevute entro i termini indicati nel presente Regolamento
- predispose l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il prospetto riepilogativo dei contributi versati
- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio
- è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori

ART. 10 Per quanto concerne la partecipazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione, tutti coloro che evidenzieranno un comportamento non adeguato alle norme basilari del Regolamento dell'I.C. saranno esclusi dal gruppo dei partecipanti. Nello specifico, un voto di 7 in "comportamento" nella scheda di valutazione del primo quadrimestre comporterà l'esclusione automatica da qualsiasi visita guidata/viaggio d'istruzione previsto dalla Scuola Secondaria di I grado; la medesima sanzione sarà applicata agli alunni ai quali saranno state irrogate 2 note disciplinari entro i Consigli di Classe del mese di Marzo dell'anno scolastico di riferimento.

ART.11 In riferimento alla Scuola Secondaria di I grado, il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari alla "metà più uno" degli alunni ammessi alla partecipazione in base al voto di "comportamento" evidenziato nella scheda di valutazione del Primo Quadrimestre. Questo limite non vale evidentemente per i viaggi finalizzati alla partecipazione a gare sportive o altre attività autorizzate dal Dirigente Scolastico ed è riferito esclusivamente alla Scuola Secondaria di I grado.

Gli studenti che non partecipano all'uscita o al viaggio d'istruzione dovranno frequentare le lezioni regolarmente tenute dagli insegnanti non accompagnatori.

ART. 12 Entro il mese di gennaio/febbraio gli alunni partecipanti dovranno versare una quota, a titolo di caparra, pari al 30% circa del costo presunto del viaggio, unendo una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. A norma di legge non è

consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario o sul c/c postale dell'Istituto.

Si segnala l'importanza di una tempestiva comunicazione, prima della partenza, su eventuali allievi che, per varie cause, non dovessero partecipare al viaggio. Gli alunni che non possono partecipare per motivi di salute, o per lutti familiari, potranno chiedere il rimborso dei servizi non fruiti, escluse le spese di trasporto. Per motivi diversi da quelli indicati, non si dà luogo a rimborsi di quote già versate. Gli studenti che rinunciano al viaggio sono tenuti ad informare il docente responsabile, il quale dovrà comunicarlo urgentemente alla segreteria didattica.

Il ritiro dal viaggio d'istruzione, quando sono già stati prenotati i servizi, comporta il pagamento di penali richieste dalle agenzie di viaggio che sono a completo carico delle famiglie degli alunni.

Art. 13 Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale.

ART. 14 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.

ART. 15 Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

ART. 16 La scuola si avvale del supporto di un'agenzia di viaggi, individuata tramite bando di gara. L'agenzia che si aggiudica la gara dichiarerà l'accettazione della norme contenute nel capitolato.

La ditta di autotrasporti prescelta dovrà garantire per iscritto:

- a. che, qualora il viaggio d'istruzione sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per più di 9 ore giornaliere, siano presenti due autisti;
- b. che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.

Nel caso in cui la scuola si rivolga all'agenzia detta documentazione deve essere acquisita dall'agenzia a cui è affidato il servizio.

ART. 17 Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce eventuali

inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

ART.18 Per straordinari motivi di carattere organizzativo o di comportamento scorretto da parte degli alunni il responsabile del viaggio, sentito preventivamente il Dirigente Scolastico, ha la facoltà di interrompere il viaggio di istruzione del singolo alunno o di tutta la classe; si precisa che per comportamento scorretto degli alunni si intendono:

- a) Danneggiamenti gravi dei mezzi di trasporto e/o delle suppellettili alberghiere.
- b) Atti di grave insubordinazione o di disobbedienza coinvolgenti più allievi nei confronti dei docenti accompagnatori.
- c) Atti di bullismo e reati che richiedano l'intervento della Forza Pubblica sul luogo dell'avvenimento.

ART. 19 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Cenni riepilogativi sulla documentazione

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:

1. richiesta autorizzazione al Consiglio di Istituto su apposito modello;
2. la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
3. il programma analitico del viaggio, elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza;
4. autorizzazione e assunzione di responsabilità firmata dalle famiglie;
5. elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza;
6. il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate da parte dell'ufficio di segreteria;
7. la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291 se il viaggio è organizzato dalla scuola;
8. relazione consuntiva.